



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Scrittura privata

Rep./B n. **861**

PNRR_M5C2.3_I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”

Intervento: **LAVORI IN APPALTO INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO - LOTTO 1: INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE INTERMODALE, REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI**

CUP: G61B21005000001 – CIG: 9903178902

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 23 (ventitre) del mese di Ottobre, nella residenza municipale di Borgo San Lorenzo Piazza Dante n. 2 sono comparsi i Signori:

a) (da una parte) Ing. **GRAZZINI EMANUELE** [REDACTED] nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del **Comune di Borgo San Lorenzo**, in prosieguo denominato semplicemente «stazione appaltante o Comune» – C.F. e partita IVA 01017000488 – il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell' interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

b) (dall'altra) Sig. **BERTI MARIO** [REDACTED] il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di Presidente del C.d.A., Direttore Tecnico e Legale Rappresentante dell'impresa **BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.** con sede legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia – Alberaccio n. 1009, codice fiscale e partita IVA 00421510488, che di seguito viene denominata semplicemente “Appaltatore o Impresa”;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del C.C. n. 19 del 05.04.2023 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il “Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2024/2025 ed elenco annuale 2023, nonché il programma forniture di beni e servizi biennio 2023/2024” nel quale al n. 78 è inserito l’intervento in oggetto “Rigenerazione urbana area Foro Boario – Interventi di mobilità sostenibile ed intermodale” (Lotto 1), CUI 01017000488202100027, CUP: G61B21005000001, per una spesa complessiva pari a € 1.087.000,00;
- con deliberazione della G.C. n. 39 del 13.04.2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnico/economica degli interventi di rigenerazione urbana area Foro Boario, suddivisi in tre lotti distinti, comportanti una spesa complessiva di € 3.122.000,00;
- con determinazione n. 481 del 20.06.2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnico/economica del solo 1^ lotto, oggetto del presente contratto, comportante una spesa complessiva di € 1.087.000,00;
- con determina a contrarre n. 489 del 22.06.2023 si stabiliva di procedere all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e dei lavori (lavori in appalto integrato) di “*Rigenerazione urbana area Foro Boario - Lotto 1: interventi di mobilità sostenibile intermodale, realizzazione di nuovo parcheggio e nuovi percorsi ciclopedonali*” mediante procedura aperta prevista dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con inversione procedimentale ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;
- l’iter della procedura è stato esperito dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello tramite utilizzo della piattaforma telematica START della Regione Toscana, avvalendosi della cd. “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice, estesa ai settori ordinari dall’art. 1 della Legge 55/2019, come modificato dall’art. 5, comma 7, del D. L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- l’importo complessivo dell’appalto integrato a base di gara ammonta a euro 846.080,45, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso:
 - a) € 829.925,15 per lavori, di cui € 806.311,94 per lavori a corpo soggetti a ribasso, ed € 23.613,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - b) € 16.155,30 per spese di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (escluso CNPAIA) soggette a ribasso;
- in esito all’esperimento della procedura di gara, con determinazione n. 673 del 12.09.2023 si procedeva all’approvazione dei verbali di gara pervenuti con prot. 19974 del 12.09.2023 e all’aggiudicazione definitiva, sia pure priva di efficacia, dell’appalto integrato in oggetto all’impresa **BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.**” con sede legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia-Alberaccio 1009 – C. F. e Partita IVA 00421510488 – dietro corrispettivo di € **644.337,46** (oltre IVA) di cui € 23.613,21 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la ditta sopra generalizzata ha offerto un ribasso medio del 24,529%, e nello specifico ha offerto un ribasso del 24,95% sull’importo dei lavori a base di gara e un ribasso del 3,00% sull’importo dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva e CSP a base di gara;
- con nota prot. n. 20035 del 12.09.2023 è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 759 del 06.10.2023, in seguito alla documentazione acquisita ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- l’Ufficio Gare della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha comunicato che l’impresa sopra generalizzata ha richiesto il rinnovo dell’iscrizione nella White List della Prefettura di Firenze, e che l’istruttoria risulta ad oggi ancora in corso;
- è urgente dare corso alla stipula del contratto in modo da avviare la progettazione e garantire il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR;
- ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, decorsi i termini di legge è consentito procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, fatto salvo che - il

contratto si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora, successivamente alla conclusione dello stesso, dovessero essere rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostantivo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato;

- il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, concorderà il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto e dell'appalto è costituito da:

1. Servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2. Esecuzione dei lavori
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **9903178902**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G61B21005000001**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a **euro 644.337,46** (seicentoquarantaquattromilatrecentotrentasette/46) di cui:
 - a) Euro 605.053,61 (seicentocinquemilacinquantatre/61) per lavori;
 - b) Euro 23.613,21 (ventitremilaseicentotredici/21) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c) Euro 15.670,64 (quindicimilaseicentotrenta/64) per la stesura del progetto definitivo/esecutivo e il piano per la sicurezza in fase di progettazione.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del Codice dei contratti.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Prestazioni professionali richieste

1. Redazione del progetto definitivo/esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e nel capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e tecnica), allegati alla determina di approvazione del PFTE e conservati in atti.
2. Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere come indicato più specificatamente nei documenti di gara allegati.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Firenzuola (FI), in via Cornacchiaia-Alberaccio n. 1009.
2. L'appaltatore che non conduce le fasi di progettazione e i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dell'appalto a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati tramite la Tesoreria comunale presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Borgo San Lorenzo, via Giovanni della Casa n. 19, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del responsabile del procedimento.
4. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dalla dichiarazione dei flussi finanziari conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, le persone delegate a operare sul conto di cui al comma 4 e pertanto a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, sono:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice [REDACTED], ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. La progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere ultimata entro **90** giorni decorrenti dalla presente stipula.
2. I lavori devono essere consegnati e iniziati dal giorno successivo all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **150** (centocinquanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Qualora l'esecutore

non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Articolo 7. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. In caso di mancato adempimento alle previsioni del comma 3) e 3 bis) art. 47 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 (mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile: 5‰ del corrispettivo netto contrattuale calcolato in misura giornaliera (comunque non oltre il 20% del corrispettivo stesso netto contrattuale));

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 10. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Se prevista a misura
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato ad eccezione da quanto previsto dal Decreto Ristori-Ter D.L.

n. 4/2022, pubblicato il 27 gennaio 2022.

2. Al fine di fronteggiare in modo più strutturale i fenomeni inflativi che rischiano di ostacolare l'attuazione delle misure volte al rilancio e ripresa dell'economica italiana (incluse quelle legate al PNRR), per tutti gli appalti in scadenza fino al 31 dicembre 2023 si considera vigente l'istituto della revisione dei prezzi, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi, anche in deroga ai vincoli e limiti dettati dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, del recupero progressivo dell'anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **euro 100.000,00** (centomila/00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

- a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
- b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 5;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Pagamento della progettazione

Gli onorari spettanti per la progettazione definitiva/esecutiva, redazione del piano per la sicurezza in fase di progettazione saranno liquidati in un'unica soluzione all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della stazione appaltante.

Articolo 15. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nelle misure di legge.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte

le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38 del presente Capitolato Speciale;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti contrattuali specifici del PNRR

1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Si rimanda all'art. 18-ter del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato tecnico prestazionale. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L'appaltatore dovrà assicurare salvo deroghe previste dalla normativa:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

3. Obblighi specifici del PNRR in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva numero protocollo Inps 36888441, valevole fino al 09.11.2023.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva e/o al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si dà atto che l'appaltatore ha richiesto il rinnovo dell'iscrizione nella White List della Prefettura di Firenze, e che l'istruttoria risulta ad oggi ancora in corso.
2. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, decorsi i termini di legge è consentito procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, fatto salvo che il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora, successivamente alla conclusione dello stesso, dovessero essere rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.

Articolo 23. Subappalto.

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote dei lavori da subappaltare, indicate sul modello DGUE, sezione D, compilato in sede di gara, il Committente dichiara che l'Appaltatore sarà autorizzato a subappaltare sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva numero 00708/34/49500786 emessa in data 22.09.2023 dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con validità fino al 22.09.2024 per l'importo di euro 74.893,00, pari al 11,62% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 193/2022.
6. L'operatore economico/professionisti incaricati della progettazione dovranno consegnare alla Stazione Appaltante idonea polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione di competenza, che dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 25. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile con polizza numero 061589945 del 31/12/2006 rilasciata dalla società RAS - e ha prodotto altresì quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio per estendere la validità delle garanzie fino al 31/12/2023 - con un massimale pari a euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

2. Ai sensi dell'art. 20. lett. D) del Capitolato Speciale di Appalto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

a) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata è pari a 830.000,00 € [= importo a base d'asta];

b) danni di responsabilità civile a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari ad € 1.000.000,00.

3. Ai sensi dell'art. 20. lett. E) del Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore ha trasmesso le polizze di responsabilità civile professionale dei progettisti, che sono conservate agli atti e di cui si riportano gli estremi:

- STP Larinni Associati snc ha stipulato alla polizza di responsabilità civile professionale numero A123C768647-LB rilasciata dalla società Lloyd's Insurance Company S.A., con validità fino al 01.07.2024, e ha prodotto appendice emessa in data 12.07.2023 che prevede un massimale di euro 2.750.000,00 (euro duemilionesettecentocinquantamila/00);
- Dott.ssa Paola Troiano ha stipulato polizza di responsabilità civile professionale numero 05103032000104 rilasciata dalla società Generali Italia SpA, con validità fino al 28.06.2024, con un massimale di euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00);

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

Articolo 26. Pantouflage/Revolving doors

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Borgo San Lorenzo, a ex dipendenti di tale Ente che nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo (art. 32 comma 14-bis del D.Lgs 50/2016);
- d) i piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25;

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 30. Norma Finale

1. Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 14 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1[^], lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1[^], lettera f), del D. Lgs. n.82/2005.

Borgo San Lorenzo, 23/10/2023

Il Rappresentante della stazione Appaltante:

Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)

Il legale rappresentante dell'appaltatore

Sig. Berti Mario (firmato digitalmente)